

Sentenza della Corte Costituzionale n. 38/2016

Materia: governo del territorio, coordinamento della finanza pubblica.

Parametri invocati: articoli 47 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrenti: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48 (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005)).

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 48/2014, in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in riferimento agli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione. Tale articolo aggiunge all'articolo 24 della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005) il comma *1bis*, che prevede che *“gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio”*.

Ad avviso del ricorrente, nel caso di specie, rileva l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), che stabilisce, tra l'altro, che *“le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente”*. In particolare, tale articolo nell'imporre la destinazione esclusiva dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al potenziamento o alla manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, inciderebbe sulla determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati ai ceti meno abbienti e costituirebbe, pertanto, espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato di determinare i livelli essenziali delle prestazioni in materia di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost. La norma regionale impugnata, consentendo agli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario, di destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, contrasterebbe con la norma statale assunta a parametro di riferimento e invaderebbe in tal modo la competenza esclusiva dello Stato, violando altresì l'articolo 47 Cost. Inoltre, sarebbero violati l'articolo 117, terzo comma,

Cost., e segnatamente la competenza legislativa statale nelle materie del governo del territorio e del coordinamento della finanza pubblica, entrambe espressamente menzionate dal legislatore statale quali presupposti della disciplina dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 47/2014.

La Regione Puglia si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare, sotto diversi profili, l'inammissibilità delle questioni. Sotto questo profilo, ad avviso della Corte l'eccezione è solo parzialmente fondata.

In particolare, secondo la Corte costituzionale, la censura con la quale il ricorrente lamenta che la norma impugnata interferisce con la potestà legislativa concorrente dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica supera invece il vaglio di ammissibilità. A tal proposito, la Corte osserva che il ricorso, oltre a indicare la norma interposta in grado di illustrare la pretesa illegittimità della disposizione impugnata, mette in evidenza la natura esclusiva del vincolo di destinazione delle risorse derivanti dalle alienazioni degli alloggi impresso dal legislatore statale e la sua precipua funzionalizzazione alla realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Questi riferimenti, benché succinti, all'oggetto e alla *ratio* della norma interposta, risultano di per se stessi evocativi della natura di scelta finanziaria di fondo della previsione statale, senza che a tali fini siano necessarie altre spiegazioni, e sono in grado, in questi stessi termini, di esprimere con sufficiente chiarezza il significato della censura formulata dal ricorrente, che si fonda sulla qualificazione della norma come afferente alla materia coordinamento della finanza pubblica e sulla sua violazione da parte della previsione regionale. Sotto questo profilo, dunque, si possono identificare nel ricorso gli elementi sufficienti per ritenere ammissibile la censura, ossia: i termini della questione proposta, la disposizione impugnata, i parametri evocati e le ragioni del dubbio di legittimità (sentenze n. 31 del 2016 e n. 176 del 2015).

La Corte passa poi ad esaminare la fondatezza nel merito della questione proposta. L'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 47/2014, nell'imporre la destinazione esclusiva dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, esprime una scelta di politica nazionale di potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica diretta a fronteggiare l'emergenza abitativa e, al tempo stesso, la crisi del mercato delle costruzioni. La circostanza che la norma si traduca, per gli enti pubblici ai quali il vincolo è imposto, in una prescrizione puntuale sull'uso delle risorse in oggetto non esclude, di per sé, il carattere di principio della norma stessa (da ultimo, sentenza n. 153 del 2015). Riguardata dal punto di vista generale delle regole di finanza e contabilità pubblica, del resto, la previsione statale non è altro che espressione, secondo la Corte, del generale principio secondo cui le dismissioni patrimoniali non possono essere impiegate per spese di natura corrente, fra le quali ricade anche il pagamento di oneri tributari, in considerazione del fatto che l'impiego dei proventi di alienazioni per spese correnti provoca un pregiudizio all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'ente che lo pratica, pari al valore della dismissione stessa. Sotto questo profilo, la norma regionale impugnata, che consente agli enti di gestione di destinare parte dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al diverso fine del pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, contrasta con il principio dettato dalla norma di riferimento e invade, in questo modo, la competenza concorrente dello Stato nella materia coordinamento della finanza pubblica, violando l'articolo 117, terzo comma, Cost., con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale.

